

**REPUBBLICA ITALIANA**

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA**

**E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**(Codice Fiscale 80213470588)**

**CIG B074C8BA12**

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società (da completare all'atto della stipula), con Sede Legale in (da completare all'atto della stipula) per l'acquisto, al termine di un periodo di noleggio ad uso esclusivo e continuativo con equipaggio della durata di **un anno (365 gg.ss.)**, di un Motor Vessel (M/V) per lo stoccaggio/distribuzione di combustibile navale, per un importo complessivo di Euro \*\*\* (\*\*\*\*/00) I.V.A. non imponibile.

L'anno duemila ventiquattro, (da completare all'atto della stipula) in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale nr. 80213470588) innanzi a me, Dott.ssa (da completare all'atto della stipula), Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni

secondo quanto disposto dall'art.47 della Legge 16/02/1913, nr.89, come modificato dalla Legge del 28/11/2005, nr.246,

**SONO COMPARSI**

- il Dott. (da completare all'atto della stipula) - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa (di seguito A.D. o "Noleggiatore");

- il Dott. (da completare all'atto della stipula), nato a \*\*\*\* il \*\*\*\*\*, in qualità di Amministratore Delegato della società \*\*\*\*\*. (di seguito la "Società") con sede legale in \*\*, - codice fiscale e partita I.V.A. nr.\*\*\*\*\*, come risulta dalla Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale del \*\*/\*\*/\*\*\*\* (da completare all'atto della stipula).

La Società e l'A.D. sono nel prosieguo indicate singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto (di seguito "Contratto") in forma pubblica amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- con il fg. M\_D MSTAT prot. Nr. 0101258, in data 23/11/2023, lo Stato Maggiore della Marina (MARISTAT), nell'ambito del piano di ammodernamento e gestione degli oleodotti della difesa, ha dato mandato a NAVARM per l'acquisto, previo noleggio con equipaggio della durata di un anno, di Motor Vessel per lo stoccaggio/distribuzione di combustibile navale;
- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre **n. 07 del 09 febbraio 2024** del Sig. Direttore di NAVARM, è stata esperita Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 208/2011 e dell'art. 72 del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo posto a base della Gara di € \*\*\*\* (Euro \*\*\*/00) oltre IVA pari ad € \*\*\* (Euro \*\*\*/00);
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 19, 22 e 25 del D.lgs. 208/2011 mediante Piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP (G.\*\*\*.UE);
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società \*\*\* per l'importo complessivo di € \*\*\* (Euro \*\*\*/00) oltre IVA pari a € \*\*\* (Euro \*\*\*/00) (da completare all'atto della stipula);
- con la Determinazione di Aggiudicazione \*\*\* del \*\*/\*\*/2024 del Direttore pro-tempore di NAVARM è stata disposta, ai sensi

dell'art. 17, comma 5, del D.lgs 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto a favore della Società \*\*\*\* (da completare all'atto della stipula);

- il R.U.P., con il dispaccio prot. \*\*\* in data \*\*/\*\*/2024 di NAVARM, ha comunicato l'aggiudicazione dell'appalto alla Società (da completare all'atto della stipula);

Le appendici menzionate nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e sono di seguito elencate:

- **Appendice A** - Patto d'Integrità sottoscritto dalla Società;
- **Appendice B** - Dichiarazione *Anti-pantouflage* sottoscritto dalla Società.

Gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante:

- **Annesso n. 01** - Capitolato tecnico Motor Vessel (M/V) per lo stoccaggio/distribuzione di combustibile navale (da aggiornare con l'offerta tecnica);
- **Annesso n. 02** - Termini di adempimento e piano dei pagamenti;
- **Annesso n. 03** - Riduzioni di prezzo / Rifiuto dell'Unità;
- **Annesso n. 04** - Clausola di rinegoziazione, revisione del prezzo e varianti in corso di esecuzione;

- **Annesso n. 05** - Elenco delle Certificazioni e Documentazione tecnica a corredo dell'Unità.

Nel seguito del presente Contratto, e nei relativi annessi, ove leggasi:

- "A.D." dovrà intendersi la "Amministrazione Difesa";
- "M/V" dovrà intendersi l'Unità "Motor Vessel";
- "NAVARM" dovrà intendersi la "Direzione degli Armamenti Navali" anche denominata "Stazione Appaltante";
- "MMI", dovrà intendersi la "Marina Militare Italiana", che è la destinataria dell'oggetto contrattuale;
- "MARISTAT", dovrà intendersi lo "Stato Maggiore della Marina Militare Italiana" (anche denominato "SMM");
- "MARICOMMI LA SPEZIA", dovrà intendersi la "Direzione di Commissariato Militare Marittimo di La Spezia";
- "E.C.", dovrà intendersi l'"Ente Committente";
- "R.U.P.", dovrà intendersi il "Responsabile Unico del Progetto" contrattuale;
- "D.E.C.", dovrà intendersi il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale";
- "CVC", dovrà intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità" della generica fornitura contrattuale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE E GERARCHIA DEI DOCUMENTI)**

**1.1.** Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, si è ritenuto che, per l'esecuzione del presente Contratto, valgono le condizioni fissate dal D.Lgs. nr.208/2011 e relativo Regolamento applicativo di cui al D.P.R. nr.49 del 13/03/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. nr.236 del 15/11/2012 e del D.Lgs. nr.36/2023, nonché dei RR.DD. nr.2440/1923 e nr.827/1924 che, benché non allegati al presente Contratto, ai sensi dell'art.99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.), ne costituiscono parte integrante. Inoltre, sebbene si tratti di "Contratto misto", ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. nr.36 del 31/3/2023, considerata la preponderanza della fornitura rispetto ai servizi previsti, detto Contratto, si configura come "Contratto di forniture".

**1.2.** Nell'esecuzione del Contratto, la Società si uniformerà alle norme di cui al precedente articolo 1.1. e alle prescrizioni particolari del presente Contratto e dei relativi **Annessi da 01 a 05;**

**1.3.** In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

**1.4.** Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che il presente Contratto resterà valido fino all'assolvimento di tutte le reciproche obbligazioni assunte con il presente contratto. Decorso il termine predetto, le Parti si intenderanno sciolte da ogni vincolo derivante dal presente contratto e non potranno avanzare alcuna pretesa economica. Il dettaglio dei termini di adempimento è riportato nell'**Annesso n. 02** del presente contratto.

**1.5.** La Società si obbliga a non fornire ad alcun soggetto pubblico o privato, esterno al presente Contratto o alla sua esecuzione, informazioni tecniche che afferiscano al presente Contratto.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**2.1.** Il R.U.P. è il Capo pro tempore della 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

**2.2.** Ai sensi dell'art. 13 co.1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, l'AD individua **MARICOMMI LA SPEZIA** quale Ente Committente (EC) per l'esecuzione delle attività di cui alla **Fase 1 (Noleggio)**.

**2.3.** La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale (T0) avverrà successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di legge.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

## **ARTICOLO 4 (OGGETTO DEL CONTRATTO)**

### **4.1. Oggetto del contratto**

La Società si impegna a erogare i servizi e le forniture dovute (articolati in Fasi come di seguito specificato), nel rispetto delle condizioni specificate nel presente Contratto, e precisamente:

**FASE 1 (noleggio):** fornitura all'A.D. di un servizio di noleggio ad uso esclusivo e continuativo di un Motor Vessel per lo stoccaggio/distribuzione di combustibile navale, completo di equipaggio, atto a garantire il rifornimento e la prontezza operativa richiesta alle Unità della MMI in accordo all'**Annesso 01**, per la durata complessiva di **365 gg.ss.** Al termine di detto periodo l'Unità sarà sottoposta alle attività manutentive indicate in **Annesso 01**, tra cui le attività di bacino, della durata complessiva massima di **60 gg.ss.**, al termine delle quali la Società convocherà il Registro di Classifica per la conferma/rinnovo del Certificato di Condition Assessment Programme di livello 1 (CAP1).

Per tutta la durata della Fase 1 l'Unità rimarrà di proprietà della Società;

**FASE 2 (trasferimento di proprietà):** trasferimento di proprietà all'A.D. dell'Unità impiegata per il noleggio al termine dello stesso e delle attività manutentive di cui alla Fase 1 e successiva consegna della stessa presso la base navale della Spezia.

#### **4.2 Obbligazioni relative alla Fase 1 (noleggio)**

Alla data di attivazione del noleggio della nave e per tutto il periodo di noleggio:

- la Società, per tutta la durata del periodo di noleggio, dovrà assicurare una figura di "referente tecnico" con piena padronanza della lingua italiana, per consentire comunicazioni efficaci attinenti alle necessarie attività di coordinamento con l'A.D. nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- l'Unità dovrà disporre di un equipaggio completo ed efficiente, che in ogni caso non deve essere inferiore al numero richiesto dalle leggi dello Stato di bandiera (che dovrà essere appartenente all'Unione europea), formato ed addestrato per manovrare la nave e le sue attrezzature in modo competente e sicuro;
- a bordo deve essere presente personale in possesso di passaporto comunitario, con piena padronanza della lingua italiana per consentire comunicazioni efficaci attinenti all'oggetto del contratto;
- tutto il personale di bordo deve essere in possesso delle specifiche certificazioni e addestramenti richiesti per la tipologia di Unità, da mantenere in corso di validità per l'intera durata del periodo di noleggio;

- l'Unità navale dovrà garantire, con l'equipaggio messo a disposizione dalla Società, il soddisfacimento dei seguenti servizi:

- rifornire, con prestazioni come di seguito indicato, le Unità navali, le bettoline e le autobotti della Marina Militare presenti nelle aree descritte e con combustibile dalle caratteristiche elencate in **Annesso 01**:

- numero di rifornimenti da eseguire mensilmente: in media 10 (minimo 3, massimo 30);
  - quantità media annua di combustibile da rifornire: circa 15.000 m<sup>3</sup>;
  - quantità media mensile di combustibile da rifornire: 1.300 m<sup>3</sup> (minimo 100 m<sup>3</sup>, massimo 3.600 m<sup>3</sup>);
  - quantità di combustibile da erogare per singolo rifornimento: minimo 10 m<sup>3</sup> e massimo 2.000 m<sup>3</sup>;
  - modalità di rifornimento: nave/nave, nave/bettolina, nave/autobotte;
- ripianare i depositi di bordo con combustibile proveniente:
- da depositi costieri commerciali o militari;
  - da Unità fornitrici/mezzi MMI.

Al fine di contenere i costi e agevolare i rifornimenti, la Società potrà fornire combustibile anche tramite strutture portuali proprie.

- stoccare combustibile di proprietà dell'A.D. nei depositi di bordo, che dovranno essere idonei ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche chimico/fisiche previste dalle relative specifiche.

L'A.D. comunicherà alla Società, con un preavviso minimo di 6 ore, per concordanza e accettazione i servizi di volta in volta richiesti alla Nave.

I servizi descritti dovranno essere assicurati con una disponibilità continuativa dell'Unità e del relativo equipaggio.

In caso di indisponibilità dell'Unità e/o del relativo equipaggio, i servizi dovranno comunque essere garantiti con mezzi alternativi a cura della Società senza nulla pretendere nei confronti dell'A.D., salvo cause di forza maggiore di cui all'**art. 31** del presente contratto;

- assicurare l'addestramento del personale MMI per le attività di condotta nave, rifornimento, manutenzione apparati, al fine di consentire l'autonoma gestione operativa, tecnica e logistica della Nave da parte del personale A.D. una volta terminato il periodo di noleggio.

La Società, al termine del periodo di noleggio, dovrà:

- farsi carico di effettuare le attività manutentive di bacino, tra cui: pulizia e trattamento superficiale dell'opera viva e appendici, rilievi spessimetrici delle lamiere,

- controllo/sostituzione degli zinchi di protezione anodica, manutenzione delle prese a mare, linee assi, eliche e accessori;
- al termine delle suddette attività dovrà convocare la Società di Classifica per la conferma del Certificato di Condition Assessment Programme di livello 1 (CAP1), eventualmente ripristinando, a cura della Società, le previste condizioni di efficienza dell'Unità o dei singoli apparati/sistemi di bordo.

In caso di gravi difformità o inefficienze che dovessero emergere, l'A.D. si riserva di risolvere il contratto.

#### **4.3 Obbligazioni relative alla Fase 2 (trasferimento di proprietà)**

Al termine della **Fase 1**, per il trasferimento di proprietà dell'Unità, la Società dovrà consegnare all'A.D. la documentazione riportata in **Annesso 05**, nonché quella prevista dalla normativa vigente per il trasferimento di proprietà.

#### **4.4 Obbligazioni relative all'attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro**

**4.4.1** La Società dovrà rispettare le norme in materia di "Sicurezza sul luogo di lavoro" ed in particolare dovrà attenersi a:

- quanto previsto dal D.lgs 27 luglio 1999, n. 271 - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485." e successive modifiche e integrazioni;

- quanto previsto dal D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485."
- quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 - "Attuazione dell'art. 1 della Legge del 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per quanto non previsto dai predetti Decreti Legislativi.

**4.4.2** Dal momento dell'avvio del periodo di noleggio fino al trasferimento di proprietà dell'Unità all'A.D., in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà redatto congiuntamente tra l'A.D. e la Società, un documento di "Coordinamento e cooperazione reciproca", che dovrà riportare le seguenti informazioni:

- descrizione dell'attività lavorativa;
- procedure e modalità di esecuzione;
- attrezzature di lavoro e macchinari utilizzati;
- rischi individuati e misure adottate ai fini della mitigazione eliminazione degli stessi;
- individuazione degli eventi pericolosi, delle procedure di emergenza connesse e del personale incaricato alla gestione delle stesse;

- elenco dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di accesso a bordo dell'Unità da parte del personale dell'A.D.

#### **4.5. Ulteriori obbligazioni della Società**

Durante il periodo di noleggio (**Fase 1**) sono a carico della Società gli oneri correlati alle seguenti voci:

- mantenimento delle notazioni/certificazioni di classe;
- attività manutentive preventive e correttive necessarie al mantenimento in efficienza dell'Unità e dei suoi sistemi / apparati, ivi incluse quelle per le sistemazioni di imbarco / sbarco / trasferimento combustibile;
- materiali di consumo, ivi compresi i lubrificanti, necessari a garantire il funzionamento dell'Unità;
- l'equipaggio, ivi incluso quanto necessario per la formazione, certificazione/abilitazione e per il vestiario speciale e di sicurezza;
- sorveglianza dell'imbarcazione in porto, ove necessario;
- smaltimento delle acque reflue e di sentina;
- trattamento ed eventuale smaltimento delle acque di zavorra;
- assicurazioni Hull and Machinery, responsabilità verso terzi e cose e inquinamento P&I;
- sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 271/99 e s.m.i.;

- rendere disponibili vitto e alloggio a bordo dell'Unità per un minimo di nr.2 pax MMI.

#### **4.6. Ulteriori obbligazioni a carico dell'A.D.**

Durante il periodo di noleggio (**Fase 1**), limitatamente alle sole attività richieste, saranno a carico dell'A.D. gli oneri correlati alle seguenti voci:

- combustibile destinato a riempire le casse di stoccaggio;
- combustibile necessario per esercire l'Unità<sup>1</sup>;
- ormeggio presso porti non militari;
- ormeggio presso porti militari, comprensivo di alimentazione elettrica e idrica all'Unità per le normali esigenze di porto;
- noleggio e posa delle barriere galleggianti antinquinamento necessarie ad effettuare le attività di trasferimento combustibile da e per bordo;
- servizio di pilotaggio, ormeggio e rimorchio, qualora ritenuti necessari e/o richiesti dalle Autorità marittime;
- tassa di ancoraggio, ove necessaria.

---

<sup>1</sup> Sono considerati accettabili i seguenti consumi di combustibile:

- 10 t/24h in navigazione;
- 0,5 t/24h in porto (in caso di indisponibilità di energia elettrica da banchina) o alla fonda.

**ARTICOLO 5 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE NR.1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 - REACH)**

**5.1.** La Società è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto di manutenzione e/o nuova fornitura destinati all'Unità nei termini contrattuali, rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) nr.1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.

**5.2.** Tenuto conto che l'A.D. in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto del trasferimento di proprietà dell'Unità, per i materiali di cui sopra, la Società si obbliga a produrre al R.U.P. i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di nr.1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;
- elenco dei "codici identificativi" dei prodotti / materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative "schede di sicurezza".

#### **ARTICOLO 6 (PREZZI)**

**6.1.** L'importo complessivo del Contratto è di Euro xxx (I.V.A. non imponibile) (da completare all'atto della stipula), comprensivo dei costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società.

**6.1** I termini di adempimento e gli associati importi delle rate di pagamento, sono indicati nell'**Annesso n. 02**.

#### **ARTICOLO 7 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

Non applicabile.

#### **ARTICOLO 8 (FIDEIUSSIONI E COPERTURE ASSICURATIVE)**

**8.1.** A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificate all'art.117 del D.Lgs. nr.36/2023, la Società ha

presentato la polizza fideiussoria nr. (da completare all'atto della stipula), riferita all'intero importo contrattuale, pari a € xxx, rilasciata da (da completare all'atto della stipula), in applicazione degli artt. 117 comma 3 e 106 comma 8 del D.Lgs. nr.36/2023, e pari a € xxx, corrispondente al \*\*% (\*\* per cento) dell'importo, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie \*\*\* e ambientale \*\*\* (da completare all'atto della stipula).

**8.2.** La fideiussione avrà validità decorrente dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino all'adempimento degli obblighi contrattuali e sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art.117 comma 8 del D.Lgs. nr.36/2023 in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della fideiussione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'A.D., con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Società, del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.

**ARTICOLO 9 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ)**

**9.1.** I termini di adempimento e le relative decorrenze, riferiti a ciascuna Fase, sono riportati in **Annesso 02**.

**9.2.** L'esecuzione del noleggio e la procedura di verifica di conformità (V.C.) delle prestazioni, è regolata dal D.P.R. del 15/11/2012, nr.236 e secondo le procedure di dettaglio indicate di seguito.

**9.3. Per la Fase 1 (noleggio)**

La Società dovrà presentare, con cadenza trimestrale, il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e approntamento alle attività di Verifica di Conformità". La stessa deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) le prestazioni rispondono alle condizioni tecniche contrattuali;
- b) tutta la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione del soggetto dell'A.D. incaricato della verifica di conformità (C.V.C.).

**9.3.1.** Le prestazioni da sottoporre alla "verifica di conformità" dovranno inoltre essere accompagnate dal "Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa" e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE nr.1907/2006.

L'A.D. verifica la completezza della documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni".

**9.3.2.** A fronte della comunicazione della Società di intervenuta ultimazione delle prestazioni, con il "Certificato di intervenuta ultimazione delle prestazioni e approntamento alle attività di Verifica di Conformità", l'A.D. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la Società, elaborando il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni", ed effettuando la "Verifica di Conformità".

**9.3.3.** Qualora, per motivi dovuti a cause di Forza Maggiore, la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, sarà applicato l'art.110 del D.P.R. nr.236/2012, cui si rinvia.

**9.3.4.** La verifica di conformità sarà condotta sulla base di accertamenti prescritti nei documenti tecnici Annessi o richiamati ad integrazione del presente Contratto e dovrà concludersi entro il termine di **30 (trenta) giorni solari**, dall'ultimazione della relativa prestazione.

**9.3.5.** Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'E.C./D.E.C./R.U.P. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispondente dovuto alla Società stessa. Le eventuali spese di missione per il soggetto dell'A.D.

incaricato delle verifiche di conformità resteranno a carico dell'A.D. stessa.

**9.3.6.** Ai sensi dell'art.114 del D.P.R. nr.236/2012, l'esito dell'attività di "Verifica di conformità", finale ovvero intermedia, viene formalizzata con la redazione, da parte dell'organo di verifica, di un Processo Verbale di Verifica di Conformità. Detto documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di verifica;
- la data della Verifica di Conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- le osservazioni della Società, laddove avanzate.

Nel "Processo Verbale di Verifica di Conformità" sono, inoltre, descritti i rilievi fatti dall'organo di verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti. Il Processo Verbale di Verifica di Conformità è sottoscritto da tutti i soggetti responsabili intervenuti.

**9.3.7.** Sulla base di quanto rilevato, l'organo di verifica indica se le prestazioni e forniture siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione (per tali intendendosi quelli di isolata consistenza

obiettiva o che non incidono sulla funzionalità), se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Società. A tale fine, l'organo di verifica assegna un termine per adempiere le prescrizioni impartite, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione ovvero fornitura dei materiali.

**9.3.8.** Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

**9.3.9.** Il "Certificato di verifica di conformità" può essere rilasciato quando la Società abbia completamente e regolarmente eseguito le relative prestazioni contrattuali. Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni: gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione della Società, il nominativo del E.C./D.E.C., la data di avvio dell'esecuzione del Contratto, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla Società.

**9.3.10.** È fatta salva la responsabilità della Società per eventuali vizi e difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

**9.3.11.** Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.115 del D.P.R. nr.236/2012 (mancato intervento della Società alle prove di verifica di conformità), il certificato di verifica di conformità viene trasmesso dall'E.C./D.E.C. alla Società, che si impegna a sottoscriverlo nel termine di nr. **15 gg.ss. (quindici giorni solari)** dal ricevimento dello stesso.

**9.3.12.** Qualora la Società non concordi con le determinazioni dell'organo di verifica, si applicano le disposizioni dell'art.116 del D.P.R. nr.236/2012, cui si rimanda.

**9.3.13.** La Società sottoscrive per accettazione il "Certificato di Verifica di Conformità" e lo trasmette nelle modalità indicate nel "Certificato di Pagamento" al R.U.P. e a NAVARM - 12^Divisione/VDA per la liquidazione del credito.

#### **9.4. Per la Fase 2 (trasferimento di proprietà)**

**9.4.1.** La C.V.C. provvederà alla redazione del Verbale di Presa in Consegna/Rifiuto dell'Unità Navale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione di NAVARM, nel quale saranno indicate anche le eventuali penalità e le riduzioni di prezzo proposte in applicazione rispettivamente degli **Articoli 20 e 21** del presente Contratto.

Il Verbale di cui sopra, dovrà essere inviato alla Società e sarà sottoscritto per accettazione dalla Società stessa che, qualora non concordi, anche parzialmente con le determinazioni dell'A.D., potrà aggiungervi una dichiarazione di accettazione con riserva, da

sviluppare successivamente con memoriale ad hoc entro il termine perentorio di **90 (novanta) giorni solari**.

Nel caso in cui i difetti riscontrati fossero tali da superare i limiti previsti dal Contratto o comunque di natura tale da menomare fondamentalmente l'efficienza della Nave e le deficienze permanessero, malgrado le attività effettuate dalla Società, varrà quanto indicato in **Annesso 03**.

**9.5.** Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di NAVARM: navarm (at) postacert(.)difesa(.)it, nonché successivamente, agli indirizzi indicati dagli E.C. e/o dai D.E.C. designato che provvederanno con apposita comunicazione ad inoltrare alla Società, informandone il R.U.P.

#### **ARTICOLO 10 (SUBAPPALTO)**

**10.1** Ai sensi dall'art.119 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, è ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

**10.2** Almeno **n. 20 gg.ss. (venti giorni solari)** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto di subappalto, la Società dovrà presentare, presso NAVARM - 11^Divisione/VDA, e, per conoscenza, al R.U.P., all'E.C. e/o D.E.C.:

- il Contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata;
- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla Società;
- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della Società, del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023. Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM - 11^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P..

**10.3** I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dal D.lgs. 36/2023.

**10.4** I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente Contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D.

**10.5** La Società contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10/09/2003, n. 276.

**10.6** In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo, il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di "Verifica di Conformità".

**ARTICOLO 11 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)**

**11.1** Nel caso in cui la Società commissioni a Subfornitori terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico

responsabile per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà soltanto la Società.

**11.2** E' ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità a quanto già previsto nel presente Contratto e relativi Annessi.

**11.3** La Società dovrà inviare all'A.D. le liste dei nominativi di tutti i potenziali Subfornitori, sia di beni che di servizi, man mano che questi verranno identificati. L'A.D. si riserva un periodo di **n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari)** dall'atto della ricezione di ciascuna di tali liste per trasmettere alla Società eventuali osservazioni sulla composizione delle liste.

**11.4** La Società dovrà inviare all'E.C. e/o D.E.C. copia degli ordini, senza prezzo, delle citate subforniture, per le quali l'A.D. si riserva di formulare eventuali osservazioni entro un periodo di **n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari)**.

## **ARTICOLO 12 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**12.1.** È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione contrattuale si rendessero necessarie e/o opportune, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

**12.2.** Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. nr.36/2023 e ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.P.R. nr.236/2012.

**12.3.** La Società, nei limiti delle modifiche e varianti di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione della fornitura alle condizioni tecniche ed economiche che saranno concordate dalle Parti a seguito delle modifiche e varianti apportate al presente Contratto.

### **ARTICOLO 13 (PROROGA DEI TERMINI)**

**13.1.** Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tali termini. La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti alla Società per l'eventuale imputabilità della maggior durata dell'esecuzione contrattuale a fatto dell'A.D.

**13.2.** La richiesta di proroga deve essere formulata **entro 15 (quindici) giorni solari** dalla scadenza di ciascuna milestone contrattuale ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C./E.C., che dopo le opportune verifiche proporrà al R.U.P. il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza della rata a cui la richiesta si riferisce.

**13.3.** Qualunque fatto dell'A.D., anche se previsto in Contratto, che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna, giusta quanto previsto dall'art.111 del D.P.R. nr.236/2012.

**ARTICOLO 14 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

**14.1.** Ai sensi dell'art.121 del D.Lgs. nr.36/2023, qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il D.E.C./E.C, proporranno al R.U.P. la sospensione dell'esecuzione contrattuale, indicando, nel "Verbale di Sospensione", da inviare al R.U.P. **entro 15 (quindici) giorni solari** dalla data di presa conoscenza della causa sospensiva, le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

**14.2.** Ai sensi del comma 2 del citato art.121, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

**14.3.** Ai sensi dell'art.106 del D.P.R. nr.236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

**14.4.** La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

**14.5.** Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

**14.6.** Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i **6 (sei) mesi** complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**14.7.** Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per cause diverse da quanto previsto dall'art.121 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, comporta il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni in coerenza con il comma 10 del già menzionato art.121.

#### **ARTICOLO 15 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**15.1.** L'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 23 c. 2 del D.L. 12 Settembre 2014 n. 133 convertito con Legge 11 Novembre 2014 n. 164, agli artt. 122 del D.Lgs. nr.36/2023, nonché 124 del D.P.R. nr.236/2012.

**15.2.** Costituisce causa di risoluzione del Contratto un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla Fase 1 (noleggio) superiore a **7 gg.ss.** per singola prestazione richiesta, nelle modalità di cui all'articolo 4.2. Relativamente alle attività manutentive da svolgere al termine del periodo di noleggio, costituisce causa di risoluzione del contratto un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a **20 gg.ss.**

**15.3.** Costituisce causa di risoluzione del Contratto, la mancata conferma/rinnovo del Certificato di Condition Assessment Programme di livello 1 (CAP1) da parte del Registro di Classifica, all'esito delle attività manutentive previste al termine del periodo di noleggio, così come descritte nel precedente articolo 4.1.

**15.4.** Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del presente contratto:

- la mancata attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la mancata applicazione delle procedure facenti parte del "Sistema di Gestione Ambientale" (ISO 14001) direttamente correlabili al servizio di noleggio, indipendentemente dal fatto che suddetto comportamento sia causa di danno ambientale.

**15.5.** L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità e per gli effetti di cui all'art.107 del D.P.R. nr.236/2012.

**ARTICOLO 16 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, derivante da una violazione delle disposizioni dell'art.128 del D.P.R. nr.236/2012.

**ARTICOLO 17 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

**17.1.** Il personale dell'A.D., a ciò delegato, avrà libero accesso all'Unità navale e agli uffici/stabilimenti della Società allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento dell'esecuzione delle prestazioni da fornire.

A tal fine l'A.D. può procedere alle suddette attività nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo, previo adeguato preavviso alla Società. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. **entro 20 (venti) giorni solari** successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul

rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

**17.2.** La Società dovrà tenere aggiornato il “piano temporale delle attività” e comunicare tempestivamente all’A.D. le informazioni necessarie per l’esecuzione dei controlli.

**17.3.** La Società, nell’ambito della verifica di cui all’**articolo 9** dovrà presentare certificazione in corso di validità e per attività attinenti l’oggetto del contratto, comprovante:

- l’adozione di un "Sistema di Qualità" certificato ISO 9001;
- l’adozione di un "Sistema di Gestione Ambientale" certificato ISO 14001.

**17.4.** Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l’A.D. ha facoltà di risolvere il Contratto con incameramento della cauzione, in misura proporzionale alla parte di Contratto non eseguita, per grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art.102, comma 3, del D.P.R. nr.236/2012.

**17.5.** Il controllo delle prestazioni sarà effettuato in accordo a quanto riportato all’**articolo 9**.

#### **ARTICOLO 18 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art.120 comma 12 del D.Lgs. nr.36/2023, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^ Divisione di NAVARM. L'A.D. ha facoltà accettare o di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario **entro 45 (quarantacinque) giorni solari** dalla notifica della cessione.

#### **ARTICOLO 19 (PAGAMENTI)**

**19.1.** La corresponsione alla Società dei prezzi avverrà a rate secondo quanto riportato nell'**Annesso 02**, previo accertamento da parte dell'A.D. delle prestazioni eseguite, sulla base del documento di controllo, appositamente concordato, che sarà emesso da una C.V.C.

Il valore complessivamente corrisposto al termine dell'esecuzione contrattuale sarà suddiviso in rate così corrisposte:

- **1°, 2°, 3° Rata:** 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento allo Stato di Avanzamento Lavoro (SAL) trimestrale del servizio di noleggio;
- **4° Rata:** 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento allo Stato di Avanzamento Lavoro (SAL) trimestrale del servizio di noleggio e completamento delle attività manutentive.
- **5° Rata:** 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento all'atto del trasferimento di proprietà e consegna dell'Unità all'A.D.;

- **6° Rata:** 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento, trascorsi 365 gg.ss. di garanzia per le attività manutentive eseguite al termine del periodo di noleggio.

**19.2.** Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. nr.36/2023, trattandosi di Contratto ad impegno pluriennale pari a tre (3) anni, è prevista l'anticipazione del prezzo pari al **20% (venti per cento) dell'importo delle prime 4 rate**, che sarà corrisposto, se richiesto, **entro 15 (quindici) giorni solari** dall'effettivo inizio del periodo di noleggio, ovvero **entro 30 gg.ss.** dal T<sub>0</sub>. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo è subordinata all'emissione di fattura ed alla presentazione di garanzia fideiussoria annuale, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'anticipazione del prezzo sarà recuperata da NAVARM, **detraendola progressivamente dalle prime 4 rate di pagamenti contrattualmente previsti** a favore della Società richiedente l'anticipazione. L'importo della garanzia fideiussoria sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di NAVARM.

Qualora, in seguito al monitoraggio dell'adempimento delle prestazioni da parte di NAVARM emerga l'impossibilità di recuperare l'intera anticipazione annuale attraverso le modalità indicate al precedente comma, le Parti procederanno in contraddittorio alla misurazione delle

prestazioni (adeguatamente documentata) ed ad individuare i motivi di scostamento dal cronoprogramma delle prestazioni. NAVARM si riserva la facoltà, alternativamente o cumulativamente: (a) di incrementare la percentuale di recupero dell'anticipazione residua sui pagamenti ancora da effettuarsi alla Società richiedente l'anticipazione, in relazione alle ulteriori prestazioni richiedibili nell'annualità; (b) di recuperare l'anticipazione residua sui pagamenti da effettuarsi alla Società richiedente l'anticipazione nell'annualità successiva (in tal modo effettuando una duplice riduzione nell'annualità successiva, fino all'integrale recupero dell'anticipazione).

Resta inteso che l'eventuale conguaglio finale non recuperato come sopra da NAVARM dovrà essere corrisposto dalla Società - laddove i ritardi nell'esecuzione della prestazione secondo i tempi contrattuali sia imputabile esclusivamente alla Società stessa - mediante versamento all'Erario, o comunque potrà essere recuperato da NAVARM mediante escussione della garanzia fideiussoria o assicurativa prestata a fronte dell'anticipazione stessa.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il mancato recupero integrale di un'anticipazione relativa ad un'annualità non comporta decadenza dalle anticipazioni relative ad annualità diverse né comporta la decadenza dalla facoltà di ricorrere all'istituto dell'anticipazione previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. nr. 36/2023.

**19.3** Successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P., la Società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica intestata a NAVARM - 12^ Divisione/VDA. Detta fattura dovrà essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03/04/2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

**19.4** Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2002 e successive modifiche, le Parti concordano che i pagamenti saranno disposti, da NAVARM - 12^Divisione/VDA, **entro n. 30 gg.ss.** decorrenti dalla ricezione della relativa fattura la quale dovrà essere emessa successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P. La Società provvederà direttamente all'emissione delle fatture elettroniche, intestandole a NAVARM - 12^Divisione/VDA. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche il relativo numero del Certificato di Pagamento e l'indicazione del conto corrente dedicato come indicato dall'**art. 24** del presente Contratto.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

**19.5** L'E.C. e/o D.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al R.U.P., in formato elettronico, un dossier completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo di altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo maturati e gli eventuali difetti di prestazioni rilevati).

**19.6** Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

## **ARTICOLO 20 (PENALITÀ)**

**20.1.** Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023 nr.36, saranno previste penalità come di seguito dettagliato:

- qualora nel corso del periodo di noleggio la Società effettui con ritardo l'esecuzione di prestazione sul servizio richiesto dall'A.D., non ascrivibile a cause di forza maggiore (cfr. art.31 del contratto), sarà applicata una penalità pari allo **0.6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno completo di ritardo accumulato. Per i ritardi inferiori alle 24 ore la penalità sarà calcolata, su base oraria, in modo proporzionale.

Qualora il ritardo accumulato per singola prestazione richiesta, sia **uguale o superiore a 7 giorni completi**, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 15;

- qualora la Società metta a disposizione l'Unità per il trasferimento

di proprietà in ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto, non ascrivibile a cause di forza maggiore (cfr. art.31 del contratto), sarà applicata una penalità pari allo **0.6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno completo di ritardo accumulato.

Resta inteso che durante il suddetto periodo di ritardo, i costi gestionali dell'Unità saranno a completo carico della Società.

**20.2.** La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale.

**20.3.** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10% (dieci per cento) del prezzo dell'intero Contratto, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

**20.4.** L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre **30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via PEC, da parte del R.U.P., con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

**20.5.** Qualora l'Unità all'atto della consegna presenti gravi difformità o inefficienze, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

**ARTICOLO 21 (RIDUZIONI DI PREZZO / RIFIUTO DELL'UNITÀ)**

Saranno applicate riduzioni di prezzo per mancate prestazioni. Inoltre l'A.D. procederà al rifiuto dell'Unità, al termine della Fase 1 (noleggio), nel caso vengano rilevate non conformità rispetto a quanto previsto in **Annesso 01**.

In **Annesso 03** sono riportate le metodologie da adottare per il calcolo della riduzione dei prezzi, ovvero le condizioni di rifiuto della Nave.

**ARTICOLO 22 (CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE, REVISIONE DEL PREZZO E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE)**

Come sancito dall'art.9 del D.lgs. nr.36 del 2023, è ammessa la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Sono altresì ammesse la revisione del prezzo e le varianti in corso di esecuzione ai sensi degli artt. 60 e 120 del Codice. Si rimanda a quanto riportato nell'**Annesso n.04** per la metodologia da adottare.

**ARTICOLO 23 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)**

**23.1.** In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. nr.367 del 20/04/1994 e ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136 del 13/08/2010, e s.m.i., i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno

effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società indicato, unitamente alle persone delegate ad operare su di esso, nell'allegata Dichiarazione dei flussi finanziari al presente Contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso;

**23.2** Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società a NAVARM - 12^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P. La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 24 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)**

**24.1** La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge nr.136 del 13/08/2010, e s.m.i.

**24.2** La Società dovrà fornire all'A.D. una dichiarazione in autocertificazione ai sensi dell'Art.46 del T.U. - D.P.R. nr.445 del 28/12/2020, relativa ai dati di Conto Corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto, nonché i dati anagrafici della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

**24.2** L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata

comunicazione al R.U.P. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA (RM), ITALIA.

## **ARTICOLO 25 (GARANZIE)**

**25.1** Per la **Fase 1 (Noleggio)** valgono le seguenti condizioni:

Durante tutto il periodo di noleggio la Società dovrà, ogni qualvolta il passare del tempo, l'usura o qualsiasi evento sopravvenuto richieda l'adozione di misure a mantenere o ripristinare le condizioni previste dal presente contratto e **dall'Annesso 01**, esercitare la dovuta diligenza in modo da mantenere o ripristinare la piena efficienza della nave.

**25.2** Per la **Fase 2 (trasferimento di proprietà)** valgono le seguenti condizioni:

**25.2.1** Le attività manutentive eseguite al termine del periodo di noleggio saranno coperte da un periodo di **n. 365 gg.ss.** a decorrere dalla data di comunicazione di "Messa a disposizione dell'Unità per il trasferimento di proprietà", come specificato in **Annesso 2**.

**25.2.2** Durante il periodo di garanzia la Società si impegna a riparare e/o sostituire, a sua intera cura e spese, e nel più breve tempo possibile dalla segnalazione da parte dell'A.D. dell'avvenuta avaria o inconveniente, tutti quei sistemi/macchinari/apparati e/o parti della Nave oggetto delle attività manutentive effettuate al termine del noleggio, che si dimostrassero non conformi ai requisiti

dell'**Annesso 01**, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'A.D. Gli eventuali sistemi/macchinari/apparati e/o parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua intera cura e spese.

#### **ARTICOLO 26 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**26.1.** La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**26.2.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. nr.36/2023, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 27 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

**27.1.** Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16-ter del R.D. nr.2440 del 18/11/1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuto a versare sul

Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

**27.2.** Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato **entro 5 (cinque) giorni solari** dalla data di stipula del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al Contratto.

**27.3.** La fornitura non è imponibile all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, lettera a-bis), del D.P.R. nr.633/1972 (così come modificato dall'art.1 del D.P.R. nr.24 del 29/01/1979), in quanto trattasi di forniture e relative prestazioni accessorie destinate alla cessione di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Nel caso di prestazioni / servizi non ricomprese nel citato art.8-bis, l'I.V.A. sarà applicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**27.4.** L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. del 26/04/1986, n. 131 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive

modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura fissa di €  
\*\*\*,00 (Euro \*\*\*/00) *(da completare all'atto della stipula)*.

**ARTICOLO 28 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')**

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società elegge domicilio presso la sede legale in: Via \*\*\* \*\*\*, \*\*\* ) *(da completare all'atto della stipula)*.

**ARTICOLO 29 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

**29.1.** La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. nr.62 del 16/04/2013 e s.m.i., recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art.2 comma 3 dello stesso D.P.R..

**29.2.** A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. nr.62/2013 e s.m.i., copia del decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

**29.3.** La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. di cui ai precedenti commi sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che

tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

**29.4.** Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto alla Società il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 30 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente Contratto, alla cui stipulazione si addiviene al fine di sancire fra le Parti la conclusione della negoziazione, mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti).

L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del Contratto.

In caso di mancata approvazione del Contratto, la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

**ARTICOLO 31 (FORZA MAGGIORE)**

**31.1.** Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze imprevedute ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della Parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;
- c) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti, i maremoti, eventi atmosferici eccezionali ed altri simili eventi;
- d) il cosiddetto *factum principis*;
- e) uno qualunque dei suddetti eventi che si verifichi in relazione a un subappaltatore o un subfornitore della Società.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società, qualora casi riconosciuti di Forza Maggiore che colpiscano la Società e/o i subappaltatori / subfornitori, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

**31.2.** L'insorgere e il cessare dell'evento di Forza Maggiore dovranno essere comunicati dalla Parte che intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La Parte che subisce l'evento di Forza Maggiore ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso, compreso il tempo eventualmente necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, deve comunicare al R.U.P. ed al D.E.C. il caso di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso e durata presumibile del tempo necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

La Società deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al R.U.P., tramite il E.C./D.E.C.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del

Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di Forza Maggiore.

**31.3.** Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

**31.4.** Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto.

#### **ARTICOLO 32 (COMUNICAZIONI)**

Le comunicazioni tra le Parti, in relazione al presente Contratto che richiedono termini certi, sono effettuate via PEC.

A tale scopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Società. sono di seguito riportati:

- navarm (at) postacert . difesa . it;
- \*\*\*\* (da completare all'atto della stipula)

**ARTICOLO 33 (CONTROVERSIE)**

**33.1** Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articolo 210 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**33.2** Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

**33.3** Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito di un Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La pronuncia del predetto Collegio non assume valore di lodo contrattuale.

-----

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

**p. La Società**

Il (da completare all'atto della stipula)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il R.T.I. dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

Articoli ....;

**p. LA SOCIETÀ**

xxx (da completare all'atto della stipula)

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

La dott.ssa xxx (da completare all'atto della stipula)

**L'UFFICIALE ROGANTE**

La dott.ssa xxx (da completare all'atto della stipula)

---

(stazione appaltante)

## PATTO DI INTEGRITA'

**relativo a (estremi della gara) .....**  
.....

tra

il/la .....(Stazione Appaltante).....

e

la Ditta ..... (di seguito denominata Ditta),

sede legale in ....., via .....n.....

codice fiscale/P.IVA ....., rappresentata da .....

..... in qualità di .....

***Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.***

### VISTO

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;

- il “*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento*” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il “*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa*” approvato dal Ministro della Difesa il 23 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e relativi allegati;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero della Difesa;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1** - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente
- ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara:

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

**Art. 2** - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

**Art. 3** – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al D.L. 90/2014.

**Art. 4 -** Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

**Art. 5 -** Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

**Art. 6 -** Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data .....

Per la Ditta:

---

(il legale rappresentante)

---

(firma leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
**(art.46 T.U. – D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)**

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ (Codice  
fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_) consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs.  
165/2001,

dichiara

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero della Difesa nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante  
\_\_\_\_\_

Si allega documento di riconoscimento.



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

***Direzione Armamenti Navali***

-----  
1° REPARTO - 1^ DIVISIONE

**MOTOR VESSEL (M/V) PER LO STOCCAGGIO/DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILE  
NAVALE**

**Capitolato Tecnico**

***Ed. Febbraio 2024***

INDICE

1	GENERALITA' .....	3
2	CARATTERISTICHE DELL'UNITA' .....	4
3	FASE 1: NOLEGGIO.....	10
4	FASE 2: TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' .....	17

## 1 GENERALITA'

La temporanea indisponibilità delle installazioni fisse per lo stoccaggio e la distribuzione dei combustibili aeronavali nelle diverse basi navali della MM sta comportando diverse criticità di natura capacitiva nello specifico settore, in particolare nelle basi della Spezia e Brindisi. La strategia elaborata per compensare tale gap capacitivo prevede l'acquisizione di una nave cisterna disponibile sul mercato in grado di erogare i servizi necessari, previo un periodo di noleggio iniziale pari a un anno finalizzato ad assicurare nel più breve tempo possibile sia il servizio di stoccaggio/distribuzione di combustibile navale, sia la necessaria attività addestrativa per la gestione operativa, tecnica e logistica dell'U.N. a favore del personale della MM.

Pertanto, il presente "Capitolato Tecnico" (comprensivo dei suoi allegati richiamati nella Tabella 1) ha lo scopo di descrivere:

- le caratteristiche dell'Unità navale (cfr. §2), atte a garantire l'erogazione dei servizi di stoccaggio, distribuzione e rifornimento di combustibile navale distillato, con caratteristiche tecniche richiamate negli Allegati A e B;
- i servizi attesi nel periodo di noleggio (cfr. §3), dall'Unità navale completa di equipaggio messo a disposizione dalla Società contraente (di seguito Società).

ID. ALLEGATO	TITOLO
A	Scheda tecnica combustibile ISO 8217
B	Scheda tecnica combustibile navale F 76

Tabella 1 - Elenco allegati<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ove approvato dalle attività di studio in atto cura Marina Militare, potrebbe essere chiesto di gestire anche combustibile del tipo *Hydrotreated Vegetable Oil*.

## 2 CARATTERISTICHE DELL'UNITA'

### 2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'Unità dovrà possedere la Certificazione di Classe rilasciata da un Organismo di Classifica appartenente all'International Association of Classification Societies (IACS).

L'Unità dovrà essere conforme alle prescrizioni nazionali e internazionali in materia di trasporto di prodotti petroliferi.

In particolare, dovrà possedere la notazione di classe, attribuita da un Organismo di classificazione appartenente all'International Association of Classification Societies (IACS), C-OIL TANKER.

L'Unità dovrà inoltre essere stata ispezionata e accertata rispondente alla più recente versione del *Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) Harmonized Vessel Particulars Questionnaire*.

L'Unità dovrà essere conforme ed osservare le seguenti norme:

- SOLAS 1974, come emendata e Codici speciali applicabili;
- LOAD LINE 1966 as amended and associated protocols;
- TONNAGE 1969 as amended;
- MARPOL 1973/1978 - and Amendments (Annex I, II, IV, V, VI) and associated Codes;
- COLREG 72 (*International Regulation to prevent Collisions at Sea*);
- MARITIME LABOUR CONVENTION CERTIFICATE (MLC) 2006;
- CONVENZIONE AFS 2001 (convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi);
- CLC 92 as amended; (disposizioni assicurative e non tecniche)
- BUNKER OIL as amended; (disposizioni assicurative e non tecniche);
- CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR OIL POLLUTION DAMAGE (CLC, 1992)
- Regolamento (UE) numero 1257 del 20/11/2013 (regolamento europeo sul riciclaggio ecocompatibile delle navi);
- Regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, come modificato dal Regolamento (CE) N. 1726/2003;
- Regolamento (UE) n. 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride

carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE;

- Regolamento (UE) n. 2023/1805 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

L'Unità dovrà, se di bandiera italiana, essere rispondente anche ai requisiti del Regolamento di Sicurezza della Navigazione (DPR. 435/91) per quanto attiene i mezzi di salvataggio e relative predisposizioni o, se di altra bandiera di altro Stato Membro UE, la stessa dovrà rispondere ai requisiti stabiliti da tale Stato Membro in materia.

L'unità dovrà rispondere e mantenere piena conformità ai requisiti contenuti nelle altre disposizioni internazionali, europee e nazionali non elencate sopra e che contengono norme rivolte alle navi della tipologia sopra meglio dettagliata impiegate in navigazione internazionale.

### **2.1.1 Certificazioni/Documenti di bordo**

L'Unità dovrà essere in possesso di:

- Certificato di inventario dei materiali pericolosi (Organismo di classificazione riconosciuto);
- Registro OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per i sistemi di sollevamento.
- Certificato di conformità al Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM).

Dovrà altresì disporre delle seguenti certificazioni per le attività attinenti l'oggetto del contratto:

- l'adozione di un "Sistema di Qualità" certificato ISO 9001;
- l'adozione di un "Sistema di Gestione Ambientale" certificato ISO 14001;

L'unità deve essere in possesso dei certificati e dei documenti elencati nella circolare IMO FAL.2/Circ.133 - *List of certificates and documents required to be carried out on board ships, 2022* - in relazione alla tipologia di nave, al carico trasportato ed alla navigazione a cui essa è destinata.

L'unità dovrà anche tenere a bordo tutta la restante documentazione richiesta dallo Stato di bandiera e dalle altre norme dell'Unione Europea.

Tutta la summenzionata documentazione, oltre a quella prevista dalle Autorità Portuali, dovrà essere disponibile a bordo dell'Unità.

### **2.1.2 Bandiera**

L'Unità dovrà essere iscritta nei Registri Nazionali o in quelli di uno Stato membro dell'Unione Europea. La Società armatrice/Società di gestione ai fini ISM dovrà avere sede legale in Italia od in uno Stato Membro dell'Unione Europea

## **2.2 SISTEMA DI PIATTAFORMA**

Nei seguenti paragrafi sono descritte le principali caratteristiche e prestazioni attese dell'Unità, atte a soddisfare l'esigenza dell'A.D.

### **2.2.1 Caratteristiche principali**

Si riportano in Tabella 2 le caratteristiche principali dell'Unità:

Lunghezza fuori tutto non oltre	80 m
Larghezza massima non oltre	15 m
Pescaggio massimo non oltre	6 m
Capacità di carico non meno @ pescaggio massimo	2.300 m <sup>3</sup>
Velocità a pieno carico fino a SS3 circa	10 kts

*Tabella 2 - Caratteristiche principali della nave*

L'Unità dovrà essere conforme alle prescrizioni del regolamento di Classifica RINA (o equivalente) per quanto attiene alla stabilità nave, manovrabilità e tenuta al mare.

L'Unità dovrà essere stata costruita negli ultimi 20 anni.

### 2.2.2 Ormeaggio/manovra

La Nave dovrà disporre di due aree di ormeaggio:

- area di ormeaggio prodiera;
- area di ormeaggio poppiera.

Ogni area dovrà essere allestita con le attrezzature e sistemazioni necessarie a garantire le normali operazioni marinaresche, compreso l'ormeaggio "a pacchetto" con le Unità della MM su entrambi i lati.

Le sistemazioni per l'ormeaggio dovranno essere dimensionate in accordo ai requisiti del Registro di Classifica.

La nave dovrà essere equipaggiata con una o più eliche di manovra atte a consentire le manovre di ormeaggio/disormeaggio autonomo, ovvero di distacco banchina con vento al traverso.

Allo scopo di minimizzare la necessità di personale nel corso delle manovre, l'Unità dovrà essere dotata della replica dei comandi di propulsione, compresa l'elica di manovra, sulle alette di plancia.

### 2.2.3 Sistemi per il trasferimento/stoccaggio del combustibile

L'Unità dovrà essere dotata delle seguenti sistemazioni per il trasferimento/stoccaggio del combustibile:

- almeno 8 casse di stoccaggio combustibile (escluse quelle dedicate al funzionamento dell'Unità), per un volume complessivo di almeno 2300 m<sup>3</sup>;
- almeno due pompe volumetriche con portata superiore a 400 m<sup>3</sup>/h e prevalenza non inferiore a 120 m.l.c.;
- almeno due pompe volumetriche secondarie da 100 m<sup>3</sup>/h con prevalenza di 80 m.l.c. (di cui almeno una per lo *stripping*);
- stazioni di imbarco/sbarco situate a centro nave e a poppavia;
- sistemi atti a consentire il travaso e il ricircolo del combustibile tra le varie casse;
- contatori volumetrici atti a misurare la quantità di combustibile imbarcato/sbarcato;
- sistemi meccanici e elettronici atti a misurare il combustibile contenuto nelle casse di stoccaggio e di servizio;
- gru o picchi di carico sul ponte di coperta atti a movimentare le tubolature/attrezzature necessarie ai rifornimenti su entrambi i lati;
- sistemi di illuminazione idonei a consentire le operazioni anche in orario notturno;

- circuiti di carico realizzati in acciaio AISI316L.

#### **2.2.4 Autonomia**

L'Unità dovrà avere le sistemazioni necessarie a consentire 3 giorni di navigazione continuativi senza rifornimenti di viveri freschi e acqua destinata al consumo umano. Le casse del combustibile di alimento degli impianti nave dovranno garantire un'autonomia di almeno 2.000 miglia nautiche.

#### **2.2.5 Sistemazioni per personale imbarcato**

L'Unità dovrà essere in grado di ospitare almeno 10 persone con:

- un adeguato numero di cabine e servizi igienici;
- un locale infermeria per attività di pronto soccorso dotata di almeno un posto letto;
- una cabina di isolamento/degenza dotata di almeno un posto letto;
- un locale cucina;
- un locale mensa/ricreativo.

Durante il periodo di noleggio di cui al §3, dovranno essere rese disponibili ad uso esclusivo del personale Marina Militare un minimo di due posti letto.

#### **2.2.6 Impianto elettrico**

L'Unità dovrà disporre di un impianto di generazione elettrica in grado di assicurare il normale funzionamento di tutti i servizi di bordo con adeguata ridondanza e sicurezza. In particolare, oltre ai generatori ridondanti per i servizi di navigazione, dovrà essere previsto un diesel generatore per i servizi di porto e un generatore di emergenza, in aderenza alle normative.

Dovrà essere possibile anche collegare l'Unità a colonnine di alimentazione di terra con le seguenti tensioni/frequenze: 440V/60Hz e/o 380V/50Hz.

#### **2.2.7 Impianto di propulsione**

L'impianto di propulsione dovrà essere in grado di assicurare le prestazioni di cui al §2.2.1. In linea di massima, la propulsione dovrà essere garantita da nr. 2 motori diesel alimentati da

combustibile avente le medesime caratteristiche del carico (cfr. Allegato B) e dovrà essere assicurata da due linee d'assi.

### **2.2.8 Automazione**

L'impianto di automazione dovrà essere realizzato in modo tale da garantire le certificazioni di cui al §2.1 e dovrà consentire il monitoraggio e la gestione di tutti i principali impianti/apparati di piattaforma da un apposito locale (*control station*).

### **2.2.9 Imbarcazioni minori**

La Nave dovrà essere dotata di un RHIB di servizio di dimensioni comprese tra 4 e 6 metri per operazioni portuali. Dovrà essere prevista idonea gru di messa a mare e recupero dell'imbarcazione in parola.

### **2.2.10 Sistemi di navigazione e comunicazione**

La nave dovrà essere dotata dei sistemi di navigazione e comunicazione atti a garantire le certificazioni di cui al §2.1.

### **2.2.11 Documentazione tecnica e parti di ricambio**

La nave dovrà essere dotata:

- dei registri di manutenzione e di controllo relativi ai principali impianti ed apparati di bordo
- di un set di parti di ricambio atte a consentire le attività manutentive ricorrenti per l'intera durata del periodo di noleggio.

## **2.3 SISTEMA DI COMBATTIMENTO**

L'Unità navale non dovrà disporre di alcun sistema di combattimento in quanto non dovrà integrarsi con dispositivi navali militari e non sarà impegnata in scenari con presenza di minaccia.

### 3 FASE 1: NOLEGGIO

#### 3.1 Durata

La durata del noleggio, ad uso esclusivo dell'A.D., sarà pari a 365 giorni solari.

In tale periodo, non dovranno essere variate, per la Nave in questione, struttura organizzativa, bandiera, inquadramento normativo, Registro di Classe e compagnia di gestione.

Nello stesso periodo non dovranno cadere scadenze manutentive che possano pregiudicare l'esecuzione dei servizi descritti al §3.2, ivi incluse attività manutentive da effettuare in bacino di carenamento, *overhaul* agli impianti principali, etc.

#### 3.2 Servizi da svolgere

L'Unità navale dovrà garantire per tutta la durata del noleggio (cfr. §3.3), con l'equipaggio messo a disposizione dalla Società, il soddisfacimento delle seguenti servizi:

- rifornire le Unità navali (UU.NN.), le bettoline e le autobotti della Marina Militare presenti nelle aree descritte al successivo §3.2 con combustibile dalle caratteristiche elencate in Tabella 1. Si riportano di seguito, a solo scopo indicativo, le statistiche di rifornimento nella base della Spezia:
  - numero di rifornimenti da eseguire mensilmente: in media 10 (minimo 3, massimo 30);
  - quantità media annua di combustibile da rifornire: circa 15.000 m<sup>3</sup>;
  - quantità media mensile di combustibile da rifornire: 1.300 m<sup>3</sup> (minimo 100 m<sup>3</sup>, massimo 3.600 m<sup>3</sup>);
  - quantità di combustibile da erogare per singolo rifornimento: minimo 10 m<sup>3</sup> e massimo 2.000 m<sup>3</sup>;
  - modalità di rifornimento: nave/nave, nave/bettolina, nave/autobotte;
- ripianare i depositi di bordo con combustibile proveniente:
  - da depositi costieri commerciali o militari;
  - da Unità fornitrici/mezzi MM.

A tal riguardo, al fine di contenere i costi e agevolare i rifornimenti, rappresenta requisito preferenziale la possibilità della Società di fornire combustibile tramite strutture portuali proprie.

- stoccare combustibile di proprietà dell'A.D. nei depositi di bordo, che dovranno essere idonei ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche chimico/fisiche previste dalle relative specifiche.

Nel corso del periodo di noleggio, l'A.D. comunicherà alla Società, con un preavviso minimo di 6 ore, per concordanza e accettazione i servizi di volta in volta richiesti alla Nave.

I servizi descritti dovranno essere assicurati con una disponibilità continuativa dell'Unità e del relativo equipaggio (24/7).

In caso di indisponibilità dell'Unità e/o del relativo equipaggio, i servizi dovranno comunque essere garantiti con mezzi alternativi a cura della Società senza nulla pretendere nei confronti dell'A.D., salvo cause di forza maggiore.

Oltre a quanto sopra elencato, la Società dovrà assicurare l'addestramento del personale Marina Militare per le attività di condotta nave, rifornimento, manutenzione apparati, al fine di consentire l'autonoma gestione operativa, tecnica e logistica della Nave da parte del personale A.D. una volta terminato il periodo di noleggio.

### **3.3 Aree di operazione**

Nel corso del periodo di noleggio, i servizi sopra descritti, soggetti al controllo dell'Ufficio delle Dogane competente dovranno essere erogati nel Tirreno settentrionale, prevalentemente presso la Base Navale della Spezia con possibilità di navigazione a/r presso il deposito costiero indicato dalla F.A. previa autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente.

Non si esclude la possibilità di un trasferimento dell'Unità presso la base di Brindisi nel corso del noleggio.

Sarà facoltà dell'A.D., previo consulto con la Società, richiedere l'erogazione dei servizi presso altri porti nazionali.

Al termine del periodo di noleggio, la consegna dell'Unità alla MM avverrà presso la base navale della Spezia.

In linea di massima lo stazionamento dell'Unità avverrà presso banchine dell'A.D. all'interno di una base militare, ove potrà essere fornita l'alimentazione elettrica e idrica all'Unità per le normali esigenze di porto.

### **3.4 Prescrizioni generali**

Per tutta la durata del noleggio la Società dovrà dare prova di avere efficacemente implementato:

- un Safety Management System conforme ai requisiti e indicazioni di cui alla risoluzione A 741 (18) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e successive modifiche;
- le procedure interne di lavoro;
- le procedure per la gestione delle attività manutentive di bordo;
- un sistema di gestione del rischio ambientale;
- un sistema di gestione dei sinistri marittimi.

Inoltre, la Società dovrà, a proprie spese, sottoporre la Nave a nr. 2 ispezioni periodiche SIRE (*Ship Inspection Report Programme*) ad intervalli di sei mesi<sup>2</sup>.

L'A.D. si riserva la facoltà di effettuare ispezioni periodiche all'Unità per verificare il rispetto di tutte le clausole del presente documento.

Per tutta la durata del noleggio, l'Unità dovrà mantenere la rispondenza alle norme/certificazioni richiamate al §2.1.

L'unità dovrà iniziare il periodo di noleggio con le casse di servizio (per l'esercizio dell'Unità) piene almeno all'80%.

In caso di gravi inadempienze non dovute a cause di forza maggiore, l'A.D. si riserva di risolvere il contratto.

### **3.5 Equipaggio**

Per tutta la durata del noleggio l'equipaggio fornito dalla Società dovrà:

---

<sup>2</sup> E' consentita la tolleranza di 1 mese in anticipo o ritardo in funzione dell'attività operativa che verrà ordinata.

- essere in numero adeguato alle attività che la nave dovrà effettuare;
- essere appositamente formato per le mansioni da svolgere a bordo ed in possesso delle specifiche certificazioni ed addestramenti richiesti per la tipologia di Unità, da mantenere in corso di validità per l'intera durata del periodo di noleggio;
- avere una comprovata esperienza di servizio di *bunkeraggio* nei porti italiani;
- avere piena padronanza della lingua italiana e possedere passaporto comunitario.

Nell'ambito del periodo di noleggio, l'agire dell'equipaggio dovrà ispirarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dovendo operare di massima in basi navali militari dell'A.D. Qualora, nel corso di tale periodo, l'A.D. abbia a lamentarsi della condotta di uno dei membri dell'equipaggio, sarà compito della Società esaminare il caso e prendere gli eventuali e opportuni provvedimenti.

Nell'ambito del periodo di noleggio, l'equipaggio dovrà eseguire le operazioni con solerzia, dimostrando perizia e diligenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Come previsto dalle norme nazionali e internazionali in materia, l'equipaggio dovrà tenere traccia di tutte le operazioni effettuate nel periodo a riscontro delle attività richieste dall'A.D.

Nell'ambito del periodo di noleggio, la Società dovrà inoltre assicurare una figura di "referente tecnico" con piena padronanza della lingua italiana, per consentire comunicazioni efficaci attinenti le necessarie attività di coordinamento con l'A.D. nell'ambito dello svolgimento del servizio.

### **3.6 Addestramento personale MM e trasferimento di *know-how***

Nel periodo di noleggio, la Società dovrà garantire l'informazione e l'addestramento del personale Marina Militare per le attività di navigazione, impiego delle sistemazioni di imbarco/sbarco/trasferimento combustibile e di manutenzione dei principali sistemi di bordo.

### **3.7 Oneri a carico della Società**

Durante il periodo di noleggio sono a carico della Società gli oneri correlati alle seguenti voci:

- mantenimento delle notazioni/certificazioni di classe;
- attività manutentive preventive e correttive necessarie al mantenimento in efficienza dell'Unità e dei suoi sistemi/apparati, ivi incluse quelle per le sistemazioni di imbarco/sbarco/trasferimento combustibile;
- materiali di consumo, ivi compresi i lubrificanti, necessari a garantire il funzionamento dell'Unità;
- l'equipaggio, ivi incluso quanto necessario per la formazione, certificazione/abilitazione e per il vestiario speciale e di sicurezza;
- sorveglianza dell'imbarcazione in porto, ove necessario;
- smaltimento delle acque reflue e di sentina;
- trattamento ed eventuale smaltimento delle acque di zavorra;
- assicurazioni *Hull and Machinery*, responsabilità verso terzi e cose e inquinamento P&I;
- sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 271/99 e s.m.i.

Al termine del noleggio, sono a carico della Società gli oneri connessi con le attività descritte al §4.

### **3.8 Oneri a carico dell'A.D.**

Nel periodo di noleggio, limitatamente alle sole attività richieste, saranno a carico dell'A.D. gli oneri correlati alle seguenti voci:

- combustibile destinato a riempire le casse di stoccaggio;
- combustibile necessario per esercire l'Unità<sup>3</sup>;
- ormeggio presso porti non militari;
- ormeggio presso porti militari, comprensivo di alimentazione elettrica e idrica all'Unità per le normali esigenze di porto;
- noleggio e posa delle barriere galleggianti antinquinamento necessarie ad effettuare le attività di trasferimento combustibile da e per bordo;
- servizio di pilotaggio, ormeggio e rimorchio, qualora ritenuti necessari e/o richiesti dalle Autorità marittime;
- tassa di ancoraggio, ove necessaria.

---

<sup>3</sup> Sono considerati accettabili i seguenti consumi di combustibile:

- 10 t/24h in navigazione;
- 0,5 t/24h in porto (in caso di indisponibilità di energia elettrica da banchina) o alla fonda.

### **3.9 Tutela informazioni classificate.**

Non è prevista sulla piattaforma navale in parola la gestione di informazioni classificate.

### **3.10 Gestione del combustibile e procedure operative.**

Nel corso del noleggio saranno applicate le seguenti procedure operative e di gestione del combustibile, affinabili in corso d'opera con il mutuo accordo delle parti per rendere il servizio più efficace ed efficiente o dove si dovessero presentare situazioni contingenti non preventivabili in sede di scrittura del presente capitolato. Anche a tal scopo prima dell'inizio del servizio di noleggio, dovrà essere organizzata una riunione tra le parti al fine di confrontarsi e stabilire:

- la tipologia e le modalità delle comunicazioni che dovranno intercorrere tra le parti e gli elementi di organizzazione da includere nelle comunicazioni stesse; come minimo dovrà essere previsto:
  - ✓ l'invio periodico di una situazione di efficienza della Nave, dei suoi apparati principali e la quantità di combustibile contenuta nelle casse di stoccaggio e di servizio;
  - ✓ ogni variazione di efficienza rispetto a quanto comunicato con il precedente alinea includendo le azioni in corso e le tempistiche per ripristinare la piena condizione di operatività della Nave e/o dei suoi apparati;
  - ✓ l'ordine da parte dell'A.D. di rifornimento dei mezzi navali MM da inviare almeno 6 ore prima dell'orario di previsto rifornimento, a mezzo email istituzionale; la nave dovrà accettare il servizio entro 1 ora dalla ricezione dell'ordine indicando eventuali cause ostative alla sua esecuzione;
  - ✓ la richiesta da parte della Nave di rifornire le proprie casse di servizio;
  - ✓ l'ordine da parte dell'A.D. di ripianamento delle casse di stoccaggio della Nave da inviare almeno 48 prima della data di previsto rifornimento; la nave dovrà accusare ricevuta entro 1 ora dalla ricezione dell'ordine indicando eventuali cause ostative alla sua esecuzione;
- le procedure operative, tecniche e di sicurezza da seguire nell'ambito del servizio di noleggio (navigazione, ormeggio, rifornimenti, emergenze, ecc.) all'interno della base militare della Spezia.

Apposito verbale di detta riunione dovrà essere redatto e controfirmato da entrambe le parti e rappresenterà l'avvio delle prestazioni contrattuali.

La Nave sarà considerata come un'estensione del deposito doganale di MARICOMMI LA SPEZIA e come tale soggetta ad autorizzazioni e controlli del locale Ufficio delle Dogane secondo le prescrizioni che saranno impartite e al mantenimento dei requisiti di qualità del combustibile previsti dalla MM e dalla NATO; a tal fine è necessario che:

- le singole casse siano dotate di apposito strumento di misurazione del livello e delle relative tabelle;
- la Nave abbia sempre a disposizione i risultati aggiornati delle analisi chimiche previste per il tipo di combustibile imbarcato.

Durante il periodo di noleggio, il prodotto nelle casse potrà inoltre essere monitorato da A.D. in ogni momento, con i seguenti controlli i cui esiti saranno riportati su apposito registro:

- controllo quantità di combustibile presente nelle casse tramite dispositivi presenti a bordo (rilevatori elettronici, sonde con rondella metrica, etc.);
- controllo di muffe e batteri di ogni cassa di deposito tramite sistema EASICULT COMBI o equivalente;
- controlli tipo A, B e C+ (in accordo allo STANAG 3149 ultima edizione vigente).

Durante le attività (incluse quelle di navigazione fuori dal porto della Spezia) dovrà essere possibile imbarcare personale MM a bordo della Nave sia per i necessari controlli durante i rifornimenti sia per la conduzione dell'*On the Job Training* contrattualmente previsto.

### **3.11 Attività manutentive al termine del periodo di noleggio**

Terminato il periodo di noleggio, prima della formalizzazione del trasferimento di proprietà e consegna dell'Unità all'A.D. (§4), la Società dovrà farsi carico di effettuare le attività manutentive di bacino, tra cui: pulizia e trattamento superficiale dell'opera viva, rilievi spessimetrici delle lamiere, controllo/sostituzione degli zinchi di protezione, manutenzione delle prese a mare, linee assi, eliche e accessori.

Al termine delle suddette attività, la Società dovrà convocare, a sue spese, il Registro di Classifica per una serie di ispezioni documentali e tecniche, da effettuare in mare e in porto, atte a verificare la conferma/rinnovo del Certificato di *Condition*

*Assessment Programme* di livello 1 (CAP1), eventualmente ripristinando, le previste condizioni di efficienza dell'Unità o dei singoli apparati/sistemi di bordo.

In caso di gravi difformità o inefficienze, l'A.D. si riserva di risolvere il contratto.

Le attività manutentive eseguite al termine del periodo di noleggio (§3.11) saranno soggette ad una garanzia pari a 365 gg.ss.

#### **4 FASE 2: TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'**

Terminate con esito positivo le attività di cui al (§3.11) e verificata la conferma/rinnovo del Certificato di *Condition Assessment Programme* di livello 1 (CAP1), il trasferimento di proprietà dell'Unità all'A.D. dovrà avvenire entro 30 gg.ss. dal giorno successivo alla data di comunicazione da parte della Società all'A.D. della "Messa a disposizione dell'Unità per il trasferimento di proprietà".

La consegna dell'Unità dovrà avvenire nella base navale della Spezia.

**Requisiti tecnici del gasolio navale F76**

N°	CARATTERISTICHE	UNITA'	LIMITI	METODI ISO - ASTM
1	Contenuto di componente sintetico approvato	Vol. %	Max. 50%	<sup>1</sup>
2	Aspetto (a vista)	---	Limpido, chiaro libero da particelle	ASTM D4176
3	Densità a 15° C	Kg/m <sup>3</sup>	800,0 – 880,0	ISO 3675 – ASTM D1298
4	Colore	----	Max. 3	ISO 2049 – ASTM D1500
5	Viscosità cinematica a 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	1,700 – 4,300	ISO 3104 – ASTM D445
6	Punto d'intorbidamento	°C	Max. -1	ISO 3015 – ASTM D2500
7	Punto di scorrimento	°C	Max. -6	ISO 3016 – ASTM D97
8	Punto d'infiammabilità	°C	Min. 60	ISO 2719 – D93
9	Contaminazione da particolati	mg/l	Max. 10	D6217 – D5452
10	Demulsività a 25° C	minuti	Max. 10	ISO 6614 – D-1401 <sup>2</sup>
11	Distillazione: 10% 50% 90% punto finale residuo e perdita	°C °C °C °C Vol %	Riportare Riportare Max. 357 Max. 385 Max. 3	ISO 3405 – ASTM D86
12	Stabilità allo stoccaggio: stabilità all'ossidazione, insolubili totali	g/m <sup>3</sup>	Max. 15	ISO 12205
13	Indice di acido	mg KOH/g	Max. 0.3	ISO 6618 – ASTM D974
14	Ceneri	massa %	Max. 0,005	ISO 6245 – ASTM D482
15	Residui carboniosi sul residuo del 10%	massa %	Max. 0,2	ISO 4262 – ASTM D524
16	Corrosione sul rame per 3 h a 100° C	Classe	Max. 1	ISO 2160 - ASTM D130
17	Qualità di accensione: Numero di cetano Indice di cetano	--- ---	Min. 42 Min. 43	ISO 5165 ASTM D-976
18	Contenuto di Zolfo	massa %	Max. 0.1	ISO 14596 <sup>3</sup> – ASTM D4294 <sup>3</sup>
19	Acqua e sedimenti per centrifuga	vol %	Max. 0.04	ISO 3734 - ASTM D1796
20	Contenuto di Idrogeno	massa %	Min. 12,5	ASTM D7171 - ASTM D5291
21	Tracce di metalli: - Vanadio - Sodio + Potassio + Litio - Piombo - Calcio	ppm	0.5 1 0.5 1	D7111
22	Reazione all'acqua: riduzione volume di acqua condizione all'interfaccia fase acquosa	ml	Max. 2 Libera da filamenti e emulsioni	ISO 6250 – ASTM D1094
23	Lubricità, diametro raschiature	µm	Max. 460	ISO 12156-1 – ASTM D6079
24	Potere calorifico inferiore	MJ/kg	Min. 42	ISO 1928 – ASTM D4809
25	Contenuto di FAME	vol %	Max. 0,10 <sup>4</sup>	EN 14078
26	Aromatici <sup>5</sup>	massa %	Min. 10	ASTM D6591 ASTM D2425

**Tabella 1**

**F76 Naval Gasoil Technical Requirement**

N°	CHARACTERISTIC	UNIT	LIMIT	TEST METHOD ISO - ASTM
1	Approved synthesized component content	Vol. %	Max. 50%	<sup>1</sup>
2	Appearance (visual test)	---	Clear, bright, and free of visible particulates	ASTM D4176
3	Density at 15° C	Kg/m <sup>3</sup>	800,0 – 880,0	ISO 3675 – ASTM D1298
4	Color	--	Max. 3	ISO 2049 – ASTM D1500
5	Viscosity, Kinematic at 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	1,700 – 4,300	ISO 3104 – ASTM D445
6	Cloud Point	°C	Max. -1	ISO 3015 – ASTM D2500
7	Pour Point	°C	Max. -6	ISO 3016 – ASTM D97
8	Flash Point	°C	Min. 60	ISO 2719 – D93
9	Particulate Contamination	mg/l	Max. 10	D6217 – D5452
10	Demulsification at 25° C	minutes	Max. 10	ISO 6614 – D-1401 <sup>2</sup>
11	Distillation: 10% 50% 90% end point residue and loss	°C °C °C °C Vol %	Report Report Max. 357 Max. 385 Max. 3	ISO 3405 – ASTM D86
12	Storage Stability: oxidation stability, total insoluble	g/m <sup>3</sup>	Max. 15	ISO 12205
13	Acid number	mg KOH/g	Max. 0.3	ISO 6618 – ASTM D974
14	Ash content	mass %	Max. 0,005	ISO 6245 – ASTM D482
15	Carbon Residue on 10% distillation residues	mass %	Max. 0,2	ISO 4262 – ASTM D524
16	Copper corrosion (3 h at 100°C)	Class	Max. 1	ISO 2160 - ASTM D130
17	Ignition quality: Cetane number Cetane index	--- ---	Min. 42 Min. 43	ISO 5165 ASTM D-976
18	Sulphur content	mass %	Max. 0.1	ISO 14596 <sup>3</sup> – ASTM D4294 <sup>3</sup>
19	Water and sediment by centrifuge	volume %	Max. 0.04	ISO 3734 - ASTM D1796
20	Hydrogen Content	mass %	Min. 12,5	ASTM D7171 - ASTM D5291
21	Trace metals: - Vanadium - Sodium + Potassium + Lithium - Lead - Calcium	ppm	0.5 1 0.5 1	D7111
22	Water reaction: reduced volume of water aqueous phase at the interface condition	ml	Max. 2 Filaments and emulsions free	ISO 6250 – ASTM D1094
23	Lubricity, scrapes diameter	µm	Max. 460	ISO 12156-1 – ASTM D6079
24	Lower Calorific Value	MJ/kg	Min. 42	ISO 1928 – ASTM D4809
25	FAME content	volume %	Max. 0,10 <sup>4</sup>	EN 14078
26	Aromatics <sup>5</sup>	mass %	Min. 10	ASTM D6591 ASTM D2425

**Table 1**

**Requisiti tecnici del componente sintetico**

N°	CARATTERISTICHE	UNITA'	LIMITI	METODI ISO - ASTM
1	Contenuto di componente sintetico approvato	Vol. %	100%	
2	Aspetto (a vista)	---	Limpido, chiaro libero da particelle	ASTM D4176
3	Indice di acido	mg KOH/g	Max. 0.08	ISO 6618 – ASTM D974
4	Residui carboniosi sul residuo del 10%	massa %	Max. 0,20	ISO 4262 – ASTM D524
5	Punto d'intorbidamento	°C	Max. -1	ISO 3015 – ASTM D2500
6	Corrosione sul rame per 3 h a 100° C	Classe	Max. 1	ISO 2160 - ASTM D130
7	Densità a 15° C	Kg/m <sup>3</sup>	765,0 – 800,0	ISO 3675 – ASTM D1298
8	Qualità di accensione: Numero di cetano Indice di cetano	--- ---	Min. 70 Riportare	ISO 5165 ASTM D-976
9	Distillazione: inizio a 10% 50% 90% punto finale residuo e perdita	°C °C °C °C °C Vol %	Riportare 190 - 290 Riportare 290 - 357 300 – 385 Max. 3,0	ISO 3405 – ASTM D86
10	Punto d'infiammabilità	°C	Min. 60	ISO 2719 – D93
11	Potere calorifico inferiore	MJ/kg	Min. 43,5	ISO 1928 – ASTM D4809
12	Contenuto di Idrogeno	massa %	Min. 14,5	ASTM D7171 - ASTM D5291
13	Viscosità cinematica a 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	1,700 – 4,300	ISO 3104 – ASTM D445
14	Contaminazione da particolati	mg/l	5,0	D6217 – D5452
15	Contenuto di acqua	mg/kg	Max. 100	ISO 12937 – ASTM D6304
16	Acqua e sedimenti per centrifuga	Vol. %	Max. 0,04	ISO 3734 – ASTM D2709
17	Contenuto totale di aromatici	massa %	Max. 0,5	EN12916 – ASTM D2425
18	Paraffine (normali e iso)	massa %	Riportare	ASTM D2425
19	Contenuto di Carbonio e Idrogeno	massa %	Min. 99,5	ASTM D5291 – EN 15407
20	Contenuto di Azoto	mg/kg	Max. 10	ASTM D4629
21	Contenuto di Zolfo	mg/kg	Max. 5	ISO 20846 – ASTM D5453
22	Metalli (Al, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, P)	mg/kg	Max. 0,1 per singolo metallo	ASTM D7111
23	Ceneri	massa %	Riportare	ISO 6245 – ASTM D482

**Tabella 2****NOTA:**

1. Test da eseguire se il campione del combustibile non è chiaro e trasparente all'esame visivo.

**Synthesized Component Technical Requirement**

N°	CHARACTERISTIC	UNIT	LIMIT	TEST METHOD ISO - ASTM
1	Approved synthesized component content	Vol. %	100%	
2	Appearance (visual test)	---	Clear, bright, and free of visible particulates	ASTM D4176
3	Acid number	mg KOH/g	Max. 0.08	ISO 6618 – ASTM D974
4	Carbon Residue on 10%	mass %	Max. 0,20	ISO 4262 – ASTM D524
5	Cloud Point	°C	Max. -1	ISO 3015 – ASTM D2500
6	Cooper Corrosion 3 h at 100° C	Class	Max. 1	ISO 2160 - ASTM D130
7	Density at 15° C	Kg/m <sup>3</sup>	765,0 – 800,0	ISO 3675 – ASTM D1298
8	Ignition quality: Cetane Number Cetane Index	--- ---	Min. 70 Report	ISO 5165 ASTM D-976
9	Distillation: Initial Boiling Point 10% 50% 90% Final Boiling Point Residue plus loss	°C °C °C °C °C Vol %	Report 190 - 290 Report 290 - 357 300 – 385 Max. 3,0	ISO 3405 – ASTM D86
10	Flash point	°C	Min. 60	ISO 2719 – D93
11	Lower Calorific Value	MJ/kg	Min. 43,5	ISO 1928 – ASTM D4809
12	Hydrogen content	mass %	Min. 14,5	ASTM D7171 - ASTM D5291
13	Viscosity, kinematic at 40°C	mm <sup>2</sup> /sec	1,700 – 4,300	ISO 3104 – ASTM D445
14	Particulate Contamination	mg/l	Report	D6217 – D5452
15	Water content	mg/kg	Max. 100	ISO 12937 – ASTM D6304
16	Water and sediment by centrifuge <sup>1</sup>	Vol. %	Max. 0,04	ISO 3734 – ASTM D2709
17	Aromatic total content	mass %	Max. 0,5	EN12916 – ASTM D2425
18	Paraffins (normal and iso)	mass %	Report	ASTM D2425
19	Carbon and Hydrogen content	mass %	Min. 99,5	ASTM D5291 – EN 15407
20	Nitrogen content	mg/kg	Max. 10	ASTM D4629
21	Sulphur content	mg/kg	Max. 5	ISO 20846 – ASTM D5453
22	Metals (Al, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, P)	mg/kg	Max. 0,1 for each metal	ASTM D7111
23	Ash Content	mass %	Report	ISO 6245 – ASTM D482

**Table 2****NOTE:**

1. This test shall apply if the fuel sample is not clear and bright.



# ISO 8217 2017 FUEL STANDARD

ISO 8217 2017 Fuel Standard  
for marine distillate fuels

## REQUIREMENTS FOR MARINE DISTILLATE FUELS

Characteristic	Unit	Limit	Category ISO-F-						Test method(s) and references	
			DMX	DMA	DFA	DMZ	DFZ	DMB		DFB
Kinematic viscosity at 40 °C	mm <sup>2</sup> /s <sup>a</sup>	Max	5,500	6,000		6,000		11,00	ISO 3104	
		Min	1,400	2,000		3,000		2,000		
Density at 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	Max	–	890,0		890,0		900,0	ISO 3675 or ISO 12185; see 6.1	
Cetane index	–	Min	45	40		40		35	ISO 4264	
Sulfur <sup>b</sup>	mass %	Max	1,00	1,00		1,00		1,50	ISO 8754 or ISO 14596, ASTM D4294; see 6.3	
Flash point	°C	Min	43,0	60,0		60,0		60,0	ISO 2719; see 6.4	
Hydrogen sulfide	mg/kg	Max	2,00	2,00		2,00		2,00	IP 570; see 6.5	
Acid number	mg KOH/g	Max	0,5	0,5		0,5		0,5	ASTM D664; see 6.6	
Total sediment by hot filtration	mass %	Max	–	–		–		0,10 <sup>c</sup>	ISO 10307-1; see 6.8	
Oxidation stability	g/m <sup>3</sup>	Max	25	25		25		25 <sup>d</sup>	ISO 12205	
Fatty acid methyl ester (FAME) <sup>e</sup>	volume %	Max	–	–	7,0	–	7,0	–	7,0	ASTM D7963 or IP 579; see 6.10
Carbon residue – Micro method on the 10 % volume distillation residue	mass %	Max	0,30	0,30		0,30		–	ISO 10370	
Carbon residue – Micro method	mass %	Max	–	–		–		0,30	ISO 10370	
Cloud point <sup>f</sup>	winter	°C	Max	–16	report	report		–	ISO 3015; see 6.11	
	summer	°C	Max	–16	–	–		–		
Cold filter plugging point <sup>f</sup>	winter	°C	Max	–	report	report		–	IP 309 or IP 612; see 6.11	
	summer	°C	Max	–	–	–		–		
Pour point (upper) <sup>f</sup>	winter	°C	Max	–	–6	–6		0	ISO 3016; see 6.11	
	summer	°C	Max	–	0	0		6		
Appearance			Clear and Bright <sup>g</sup>						<sup>e</sup>	see 6.12
Water	volume %	Max	–	–		–		0,30 <sup>c</sup>	ISO 3733	
Ash	mass %	Max	0,010	0,010		0,010		0,010	ISO 6245	
Lubricity, corrected wear scar diameter (WSD) at 60 °C <sup>h</sup>	µm	Max	520	520		520		520 <sup>d</sup>	ISO 12156-1	

**a** 1 mm<sup>2</sup>/s = 1 cSt.

**b** Notwithstanding the limits given, the purchaser shall define the maximum sulfur content in accordance with relevant statutory limitations. See Introduction.

**c** If the sample is not clear and bright, the total sediment by hot filtration and water tests shall be required, see 6.8 and 6.12.

**d** If the sample is not clear and bright, the test cannot be undertaken and therefore, compliance with this limit cannot be shown.

**e** See 5.1 and Annex A.

**f** Pour point cannot guarantee operability for all ships in all climates. The purchaser should confirm that the cold flow characteristics (pour point, cloud point, cold filter, plugging point) are suitable for the ship's design and intended voyage. See 6.11.

**g** If the sample is dyed and not transparent, then the water limit and test method as given in 6.12 shall apply.

**h** This requirement is applicable to fuels with a sulfur content below 500 mg/kg (0,050 mass %).

Permission to reproduce extracts of standards has been granted by Standard Norge. No other use of this material is permitted. Full standards may be obtained from the Standard Norge online shop, found at: <https://www.standard.no/en/webshop/>



## Annesso 02 - Termini di adempimento e piano dei pagamenti

### 1. TERMINI DI ADEMPIMENTO DEI LOTTI

**1.1** Il programma di acquisizione di un Motor Vessel (M/V) per lo stoccaggio/distribuzione di combustibile navale è concepito secondo un piano pluriennale di previsto avvio nel 2024. La durata contrattuale è di **850 gg.ss.**

**1.2** Si riporta, di seguito, la decorrenza dei termini di esecuzione:

- per la Fase 1 (noleggio), i termini di esecuzione decorreranno dal giorno successivo ( $T_0$ ) a quello in cui la Società avrà ricevuto dal Responsabile del Progetto la comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale. Detta comunicazione, in relazione alle attività tecnico-amministrative preliminari, necessarie per dare inizio all'esecuzione contrattuale, sarà inviata al contraente **entro 30 (trenta) gg.ss.** dal ricevimento da parte di NAVARM della notifica della registrazione da parte degli Organi di Controllo del decreto di approvazione del contratto.

**Entro 30 (trenta) gg.ss.** dalla data di avvio esecuzione contrattuale, la Società dovrà rendere disponibile l'Unità per il servizio di noleggio (cfr. §3 dell'**Annesso 01** - Capitolato Tecnico), dandone comunicazione all'A.D. ( $T_1$ ), i cui termini decorreranno dal giorno successivo.

Il servizio di noleggio avrà una durata pari a **12 mesi (365 gg.ss.)**.

La Società entro **60 (sessanta) gg.ss.** dal termine del servizio di noleggio dovrà ultimare le attività manutentive di cui al **§3.11** dell'**Annesso 1** (Capitolato Tecnico) comunicando all'A.D. la "Messa a disposizione dell'Unità per il trasferimento di proprietà" ( $T_2$ ).

- per la Fase 2 (trasferimento di proprietà), i termini decorreranno dal giorno successivo alla data di comunicazione da parte della Società all'A.D. della "Messa a disposizione dell'Unità per il trasferimento di proprietà" ( $T_2$ ). Il trasferimento di proprietà dell'Unità all'A.D. dovrà avvenire entro **30 (trenta) gg.ss.** da  $T_2$ . L'Unità sarà coperta da un periodo di garanzia, nei modi di cui all'art.25 del contratto, pari a **12 mesi** a partire da  $T_2$ .

1.3 Il mancato rispetto della suddette tempistiche è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21 del Contratto.

Nel seguente prospetto sono riportati i termini temporali associati a ciascuna fase:

Evento	Data
<b>FASE 1 (noleggio)</b>	
Avvio esecuzione contrattuale	T <sub>0</sub>
Inizio periodo di noleggio	T <sub>1</sub> = T <sub>0</sub> + 30 gg.ss.
Termine periodo di noleggio, inizio attività manutentive	T <sub>1</sub> + 365 gg.ss.
Messa a disposizione dell'Unità per il trasferimento di proprietà (e inizio periodo di garanzia per le attività manutentive eseguite al termine del periodo di noleggio)	T <sub>2</sub> = T <sub>1</sub> + 425 gg.ss.
<b>FASE 2 (trasferimento di proprietà)</b>	
Trasferimento di proprietà dell'Unità	T <sub>2</sub> + 30 gg.ss.
Termine periodo di garanzia per le attività manutentive eseguite al termine del periodo di noleggio	T <sub>2</sub> + 365 gg.ss.

Tabella 1

## 2. PREZZI E RATE DI PAGAMENTO

Sono di seguito riportati i piani di pagamento associati al contratto:

Importo complessivo (€) (da completare all'atto della stipula)		
Rata - Milestone	Pagamento (%)	Importo rata (€)
1^ Rata - SAL primo trimestre del servizio di noleggio (T <sub>1</sub> +3 mesi)	5,50%	(da completare all'atto della stipula)
2^ Rata - SAL secondo trimestre del servizio di noleggio (T <sub>1</sub> +6 mesi)	5,50%	(da completare all'atto della stipula)
3^ Rata - SAL terzo trimestre del servizio di noleggio (T <sub>1</sub> +9 mesi)	5,50%	(da completare all'atto della stipula)
4^ Rata - SAL quarto trimestre del servizio di noleggio e completamento delle attività manutentive (T <sub>2</sub> )	7,50%	(da completare all'atto della stipula)

<p><b>5^ Rata</b> - Trasferimento di proprietà e consegna dell'Unità all'A.D. previsto entro <math>T_2+30</math> gg.ss.</p>	<p>75,70%</p>	<p><b>(da completare all'atto della stipula)</b></p>
<p><b>6^ Rata</b> - Termine periodo di garanzia per le attività manutentive eseguite al termine del periodo di noleggio a <math>T_2+365</math> gg.ss.</p>	<p>0,30%</p>	<p><b>(da completare all'atto della stipula)</b></p>
<p>NOTE:                  SAL = Stato di Avanzamento Lavoro  <math>T_0</math> = data di avvio dell'esecuzione contrattuale  <math>T_1</math> = data di inizio periodo di noleggio  <math>T_2</math> = data di messa a disposizione dell'Unità per il trasferimento di proprietà</p>		

### **Annesso 03 - Riduzioni di prezzo / Rifiuto dell'Unità**

Nel caso in cui la fornitura non soddisfi i requisiti contrattuali (i.e. difetto di prestazioni / mancate forniture), l'A.D. si riserva la facoltà di effettuare riduzioni di prezzo, ovvero di rifiutare la fornitura stessa, come di seguito specificato. I criteri di riduzione di prezzo / rifiuto della fornitura, descritti nel presente Annesso, saranno applicati ai requisiti definiti in Annesso 01 e saranno applicati a:

- obbligazioni relative alla Fase 1 (noleggio) come dettagliate **all'art.4.2** del contratto;
- obbligazioni relative alla Fase 2 (trasferimento di proprietà) come dettagliate **all'art.4.3** del contratto;
- requisiti tecnici dell'Unità riportati in **Annesso 01**.

Qualora nel corso della fase 1 (noleggio) la singola prestazione richiesta da A.D. non venga soddisfatta entro il termine di 10 giorni completi rispetto alla data e all'orario concordati tra le Parti, sarà applicata una riduzione di prezzo pari a Euro 50.000,00.

Qualora all'atto del trasferimento di proprietà l'Unità non soddisfi uno o più requisiti richiamati nella seguente tabella, sarà applicata una trattenuta cautelativa, che si tramuterà in riduzione di prezzo laddove i requisiti stessi non verranno assicurati entro il termine del periodo di garanzia per le attività manutentive eseguite al termine del periodo di noleggio ( $T_2 + 365$  gg.ss.), ovvero si procederà con il rifiuto dell'Unità.

<b>Requisito</b>	<b>Trattenuta cautelativa / Riduzione di Prezzo</b>	<b>Rifiuto</b>	<b>Note</b>
Velocità	0,3% del valore complessivo delle Rate 5 e 6 per ogni decimo di nodo inferiore a quanto rilevato in fase di prova dell'offerta tecnica.  Sarà applicata una franchigia pari a 0,2 nodi.	< 9 nodi	Prestazione da riportare alle stesse condizioni di carico

Capacità di carico	2% del valore complessivo delle Rate 5 e 6 per ogni 100 m <sup>3</sup> di capacità di carico inferiore a quanto rilevato in fase di comprova.  Sarà applicata una franchigia pari a 50 m <sup>3</sup> .	< 2000 m <sup>3</sup>	
--------------------	---	-----------------------	--

## **Annesso 04 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE, REVISIONE DEL PREZZO E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

### **1. APPLICAZIONE**

Sono ammesse la clausola di rinegoziazione, la revisione del prezzo e le varianti in corso di esecuzione nei casi previsti dagli artt. 9, 60 e 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 nr.36.

La suddetta revisione sarà applicata alle prime quattro rate contrattuali (Fase 1 - Noleggio).

### **2. COMPUTO REVISIONALE**

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato a far data dalla stipula del presente Contratto, effettuando la media ponderata degli indici nel periodo di riferimento.

La Società dovrà presentare all'A.D. il conteggio del compenso revisionale, debitamente dettagliato e documentato. Tale conteggio sarà riferito ai termini temporali di approntamento al collaudo della fornitura di cui alla singola "fattura contrattuale".

Per ogni "fattura contrattuale", corrispondente ad un certificato di pagamento emesso dall'A.D., sarà calcolata la revisione prezzo, come espresso al §5 del presente Annesso, che comporterà l'emissione di una ulteriore "fattura di compenso revisionale", come nel seguito specificato.

### **3. BASE DI RIFERIMENTO**

Quale base di riferimento iniziale si considera la data della stipula del contratto.

### **4. PERIODI ESCLUSI DAL COMPUTO REVISIONALE**

In caso di ritardo per ragioni imputabili alla Società, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura, rispetto al tempo previsto contrattualmente, non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo. Altresì, al verificarsi delle condizioni relative all'**Art. 31** (Forza maggiore), all'**Art.13** (Proroga dei termini) e all'**Art. 15** (Risoluzione del contratto e recesso dell'amministrazione), i termini temporali del periodo di revisione saranno prorogati per il numero di giorni di proroga o di sospensiva concessa.

## 5. DINAMICA DELLA REVISIONE PREZZO

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$Pr_i = 0.8 * Po_i \left[ \frac{\bar{N}_i}{N_o} - 1 \right]$$

**Pr<sub>i</sub>** ammontare della revisione prezzo;

**Po<sub>i</sub>** ammontare del prezzo soggetto a revisione;

**$\bar{N}_i$**  media degli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (trasporto marittimo e per vie d'acqua) dalla data di stipula del contratto al periodo i-esimo;

**N<sub>o</sub>** indice dei prezzi alla produzione dei servizi (trasporto marittimo e per vie d'acqua) alla data di stipula del contratto.

Ai fini della esecuzione dei conteggi revisionali si farà riferimento al seguente indice:

- indice dei prezzi alla produzione dei servizi - trasporto marittimo e per vie d'acqua - (**N<sub>o</sub>**) reperibile al link: ([http://dati\(.\)istat\(.\)it/](http://dati(.)istat(.)it/)), utilizzando i seguenti criteri di ricerca:
  - o Esplora temi: Prezzi;
  - o Prezzi alla produzione di servizi - Trimestrali (base 2015);
  - o ATECO 2007: Trasporto marittimo e per vie d'acqua;
  - o Correzione: dati grezzi;
  - o Territorio: Italia;

## 6. PRESENTAZIONE CONTEGGI

La Società dovrà presentare all'A.D. il conteggio revisionale (**Pr<sub>i</sub>**) debitamente dettagliato e documentato (tenendo conto dei giorni di ritardo/anticipo considerati rispetto al termine temporale previsto dal contratto) entro **30 gg.ss.** dalla scadenza del periodo revisionabile di riferimento. L'A.D. procederà alla verifica dei conteggi presentati, dandone comunicazione alla Società.

## 7. PRESENTAZIONE FATTURA DI COMPENSO REVISIONALE

La Società, ricevuto il riscontro positivo da parte di NAVARM,

emetterà la fattura di compenso revisionale, per la successiva liquidazione.

**8. REVISIONE PREZZO A FAVORE DELL'A.D.**

Nel caso la revisione prezzo sia a favore dell'A.D., la Società dovrà effettuare il corrispondente versamento in Tesoreria, sul capitolo in entrata che sarà comunicato dall'A.D.

In alternativa, l'A.D. potrà provvedere al recupero decurtando l'importo dai pagamenti dovuti alla Società successivamente all'accertamento o, eventualmente, al recupero diretto sugli eventuali crediti a favore della Società derivanti da altri contratti in corso.

## Annexo 5 - Elenco Certificazioni e Documentazione a corredo dell'Unità

### 1. PREMESSA

**1.1** Il presente annexo riporta in Tabella l'elenco non esaustivo delle certificazioni e della documentazione a corredo dell'Unità che dovranno essere resi disponibili all'A.D. per tutta la durata della Fase 1 (noleggio) e successivamente consegnati all'atto del trasferimento di proprietà della stessa.

**1.2** La documentazione dovrà comunque essere tale da esplicitare in modo univoco e chiaro i requisiti contrattuali di cui all'**Annexo 01**.

**1.3** Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, si ravveda la necessità di integrare/modificare il suddetto elenco, le parti concorderanno di volta in volta le eventuali integrazioni.

### TABELLA

Denominazione elaborato	Rif./Note
Certificazioni richiamate al paragrafo 2.1.1. dell'Annexo 01	In corso di validità
Certificato di Condition Assessment Programme di livello 1 (CAPI)	Confermato/Rinnovato in occasione del trasferimento di proprietà dell'Unità
Predisposizione per la notazione UNRESTRICTED NAVIGATION in vista del futuro impiego operativo	
Piani generali: - piani dei ponti; - viste esterne; - sezione longitudinale; - sezioni trasversali.	
Piano di costruzione	
Piano dei carichi liquidi	
Disegni delle strutture: - sezione maestra; - ponti e copertini; - paratie stagne e strutturali; - sviluppo fasciame.	
Esponente dei pesi	

Denominazione elaborato	Rif./Note
Assetto e stabilità a nave integra ed a nave danneggiata, nelle varie condizioni di carico, e relativi diagrammi	
Grafici e tabulati delle carene diritte ed inclinate	
Sistemazione generale del locale apparato motore/ausiliari/elica di manovra	
Manuale tecnico dei DD/AA, dei Motori di propulsione e dell'elica di manovra	
Manuale Tecnico della gru/picchi di carico	
Disegni dell'Impianto Elettrico: - bilancio elettrico; - schema di distribuzione; - schemi lineari forza; - schema sistemazione apparecchiature luce; - schema lineare luce normale interna	
Manuale tecnico dei quadri elettrici principali	
Disegni impianto automazione	
Disegni dell'impianto di ventilazione/estrazione dei locali tecnici	
Schemi funzionali relativi agli impianti di apparato motore: - alimento gasolio; - lubrificazione; - refrigerazione e circolazione acqua mare	
Schemi unifilari dei seguenti impianti: - antincendio; - esaurimento sentina; - zavorra; - servizio refrigerazione macchinari A.M. e scafo; - servizio acqua di lavanda calda e fredda; - gasolio (imbarco, sbarco, travaso, depurazione, spurghi e rifornimento); - olio lubrificante (imbarco, sbarco, travaso, depurazione ed olio sporco); - aria compressa; - esaurimento e trattamento acque nere e grigie.	
Piano dei locali protetti da sistema incendio	
Piano della protezione/isolamento al fuoco verticale ed orizzontale	
Piano delle sistemazioni antincendio di bordo e delle dotazioni mobili del servizio sicurezza: - estintori; - maschere per fumi intensi; - motopompe barellabili; - elettropompe barellabili di esaurimento; - stipetti di sicurezza; - tendaggi taglia-fumo	
Piano immissione e di posa in bacino - Docking plan	
Registro degli impianti in pressione (inclusi i recipienti), comprensivo dei certificati di collaudo degli impianti a pressione a gas aventi una pressione di esercizio superiore a 0,5 bar	

Denominazione elaborato	Rif./Note
Registro dei tubi flessibili, comprensivo delle rispettive certificazioni	
Registro dei giunti compensatori, comprensivo delle rispettive certificazioni	
Registro dei resilienti ed antivibranti	
Album di Sicurezza	
Registro matricolare della Nave	
Piano del caricamento nave (Loading Manual)	
Lista Dotazioni di bordo	
Certificato di Classe	
Certificato di stazza nazionale e internazionale	
Certificazione assenza materiali contenenti fibre di amianto e fibre artificiali vetrose (FAV)	
International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP)	
International Sewage Pollution Prevention Certificate (ISPP)	
International Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)	
Dichiarazione di conformità all'International Garbage Pollution Prevention (IGPP)	
Registro International Labour Organization (ILO) per le sistemazioni del carico / punti di forza / sistemi off-shore	
International Load Lines Certificate	
International Ballast Water Management Certificate (IBWMC)	
Certificazione di rispondenza rilasciata ai sensi della IMO AFS Convention 2011 "International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships"	
Certificato di Inventario dei Materiali Pericolosi secondo il Regolamento (UE) 1257/2013 e relativo Inventory Hazardous Material (IHM) approvato;	
Dichiarazione di conformità al Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, D.P.R. 435/1991	
Dichiarazione di conformità al D.M. 6 aprile 2004, n.174 per le acque destinate al consumo umano	
Certificati di omologazione degli impianti acque nere e separazione acque oleose di sentina	
Registro delle manutenzioni	
Piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'Art. 6 del D.Lgs 271/99	

Denominazione elaborato	Rif./Note
La documentazione attestante la conformità delle attrezzature ed impianti di bordo alle applicabili direttive comunitarie di prodotto, ovvero la documentazione attestante il rispetto dei requisiti generali di sicurezza in conformità all'allegato V del D.Lgs. 81	
Il registro delle manutenzioni, dei controlli periodici e, laddove previste, delle verifiche periodiche di sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 71 del D.lgs 81	
I certificati di Sanificazione ovvero di esenzione dalla sanificazione a bordo	
La certificazione relativa alle casse di acqua potabile presenti a bordo	
L'autorizzazione sanitaria per l'esercizio della cucina a bordo, ovvero la dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per l'esercizio della cucina e servizi di ristorazione a bordo	